

# proposta di legge n. 209

a iniziativa del Consigliere Solazzi

*presentata in data 7 giugno 2012*

---

NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha l'obbiettivo di riformare la normativa vigente in tema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, attualmente prevista nella legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27, per renderla più aderente alle istanze che emergono nell'attuale momento storico dalla comunità nazionale e regionale.

Essa peraltro muove anche, dall'esigenza di procedere ad una riduzione della composizione del Consiglio regionale, che, secondo quanto prospettato nel presente testo normativo, dovrebbe passare da 42 consiglieri più il Presidente, a 30 consiglieri più il Presidente.

Si ricorda a tale scopo che la riduzione del Consiglio regionale delle Marche a tale numero (n.30 consiglieri più il Presidente), come la riduzione della composizione dell'esecutivo regionale ad un quinto del numero dei consiglieri regionali (n. 6 assessori), sono adempimenti previsti dall'articolo 14 del decreto legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011; ma al di là della previsione normativa, della cui coerenza per le Regioni sarà a breve chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale, queste previsioni appaiono altamente opportune al fine non solo di ridurre i costi di funzionamento dell'apparato regionale, ma anche di rendere più efficiente ed efficace l'esercizio delle funzioni assegnate ai diversi organi regionali.

La riduzione della composizione del Consiglio e della Giunta regionale di cui si è detto, va apportata con una legge di modifica statutaria, per la quale è già stata presentata un'apposita proposta di legge da parte della Giunta regionale, da noi pienamente condivisa; per tale ragione si soprassedie dall'intraprendere un'analogha iniziativa legislativa in merito.

La presente proposta di legge, dunque, prevede l'elezione di un Consiglio regionale composto da 30 consiglieri più il Presidente della Giunta regionale e questa rappresenta la prima differenza rilevante rispetto al sistema elettorale vigente.

L'altro elemento assolutamente innovativo del nuovo sistema, consiste nell'eliminazione delle liste dei candidati, di tradizionale emanazione dei partiti, e nella possibilità di presentazione delle candidature alla carica di Consigliere e di Presidente della Giunta regionale da parte di singoli cittadini, sulla base di un numero di sottoscrizioni che consente la possibilità di aumentare gli spazi di partecipazione elettorale passiva senza i filtri dell'appartenenza alle forme tradizionali di partito.

Non si tratta di delegittimare i partiti quali strumenti di partecipazione popolare alla vita politica, tutt'altro, il sistema dell'auto candidatura prende atto della crisi profonda che vive oggi nel nostro Paese l'istituto della rappresentanza sot-

traendo la esclusività dell'esercizio della stessa al soggetto-partito che nel tempo ha ridotto le sue funzioni primarie di elaborazione politico-culturale, di luogo della partecipazione e del confronto, di attività di proposta e di formazione.

Per un verso la proliferazione di liste personali e per altro la nascita di proposte politiche, civiche, e tematiche, denunciano in modo diverso una domanda crescente di cambiamento di espressione della rappresentanza, di una più diretta partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica.

Non è più possibile non prendere atto che ciò che in questo tempo viene denunciato come anti politica è essenzialmente il disagio di un Paese reale che vuol fare e fa politica ma non si riconosce nella deriva autoreferenziale di apparati che vengono sempre meno percepiti come luoghi della politica.

Il sistema della auto candidatura non intende assecondare una partecipazione frammentata della società civile al governo delle istituzioni, vuole piuttosto considerare che i partiti, allo stato, non hanno più la esclusiva della rappresentanza degli interessi sociali.

La ricchezza delle articolazioni associative che caratterizza le nostre società ha tutto il diritto di una rappresentanza che possa esprimersi attraverso una partecipazione libera dal filtro delle organizzazioni politiche tradizionali.

Non si intende, con il sistema dell'auto candidatura, recidere il rapporto di un candidato con un partito di riferimento, si intende piuttosto sottrarlo alla obbligatorietà.

Una ulteriore qualificante scelta della presente proposta di legge è quella di rendere inagibile l'elettorato passivo per alcune fattispecie di condanne o di procedimenti penali.

Unici requisiti richiesti per le candidature, oltre quelli tradizionalmente previsti dalla legislazione vigente, sono la totale assenza di condanne passate in giudicato per reati puniti con la reclusione e di rinvii a giudizio per tali stessi reati, e il radicamento con il territorio di riferimento, richiedendosi l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione provinciale per la candidatura a Consigliere, e l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione, per la candidatura a Presidente della Giunta.

Secondo questo nuovo sistema non solo la candidatura, ma lo stesso voto si riferirà al singolo candidato, il quale potrà dichiarare il proprio collegamento con un partito o movimento politico e con un candidato Presidente della Giunta, tali collegamenti non sono tuttavia necessari per la presentazione della candidatura a Consigliere regionale.

Diventa invece necessario per chi intende candidarsi alla carica di Presidente della Giunta regionale dichiarare il collegamento con almeno quattro candidati Consiglieri regionali per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, e ciò al fine di prefigurare la possibilità di costituzione di una stabile maggioranza in seno alla futura Assemblea legislativa. Anche il candidato Presidente della Giunta regionale potrà poi dichiarare il collegamento con più partiti o movimenti politici in modo da indicare agli elettori l'area o la coalizione politica di riferimento, ma tale collegamento non è giuridicamente obbligatorio.

In questo modo l'elettore dovrà indicare sulla scheda di voto solo il nome del candidato Consigliere regionale e il nome del candidato Presidente della Giunta con la massima libertà in ordine alla scelta, essendo ammesso anche di votare per candidati che non siano tra loro collegati o che non siano collegati al medesimo partito.

Risulteranno eletti Consiglieri regionali i candidati che hanno ricevuto il maggior numero dei voti nel limite dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, così come risulterà eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti sul piano regionale; un seggio verrà comunque riservato al candidato Presidente della Giunta regionale che ha ricevuto il maggior numero dei voti dopo il vincente (seconda cifra elettorale).

Il sistema prevede inoltre nel caso in cui, sulla base dei risultati elettorali, il Presidente vincente non avesse una stabile maggioranza in seno al Consiglio, un meccanismo correttivo, in base al quale viene assicurata l'elezione di almeno 15 candidati collegati al Presidente vincente.

Questi in sintesi gli elementi essenziali del nuovo sistema elettorale che assume come detto l'obiettivo fondamentale di eliminare gli ostacoli che si frappongono oggi alla possibilità di un forte ricambio della classe dirigente nelle istituzioni, alla possibilità di una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica, e per gli elettori di disporre di una più ampia scelta dei candidati, scelta che sarà compiuta nei confronti di persone di cui è assicurata almeno in partenza la correttezza sotto il profilo penale, che potrà inoltre compiersi sulla base delle qualità personali del candidato e non sulla mera appartenenza ad un movimento politico.

E' questo, dunque, un sistema, fondato sull'apprezzamento diretto dei singoli candidati, con la loro storia, il loro vissuto professionale e politico, apprezzamento che sarà agevolato anche dalla prevista presentazione e pubblicazione su un apposito sito internet di un breve curriculum vitae, liberamente consultabile dai cittadini, in

ossequio alla massima informazione e trasparenza del procedimento elettorale.

Prima di passare all'esame degli articoli va premesso che la presente proposta di legge ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, si adegua ai principi fissati dall'articolo 4 della legge n.165/2004, in materia di sistema di elezione dei massimi organi regionali, facendosi carico, in particolare, di assicurare la formazione di stabili maggioranze assembleari e la rappresentanza delle minoranze.

Gli articoli 1 e 2 riproducono essenzialmente la normativa della l.r. 27/2004 in tema di principi che presiedono all'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale (elezione diretta e contestuale sia del Consiglio, che del Presidente della Giunta con suffragio universale) e in tema di elettorato attivo.

All'articolo 3, relativo all'elettorato passivo, viene introdotta la prima modifica del sistema attuale, richiedendosi per l'eleggibilità a Consigliere regionale, oltre al requisito del compimento del diciottesimo anno di età, anche l'essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia nella cui circoscrizione elettorale si presenta la propria candidatura. Per l'eleggibilità a Presidente della Giunta si confermano invece le disposizioni vigenti (compimento del diciottesimo anno di età e iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della regione).

All'articolo 4 si prevede che il Consiglio regionale sia composto da trenta Consiglieri più il Presidente della Giunta, che riveste contemporaneamente anche la carica di Consigliere regionale. Si stabilisce però che solo ventinove seggi siano ripartiti tra le circoscrizioni elettorali provinciali, dal momento che un seggio dei trenta previsti, verrà riservato al candidato Presidente della Giunta regionale che ha ricevuto la seconda cifra elettorale, a garanzia della presenza di almeno un'espressione della minoranza.

Nell'articolo 5 si confermano le disposizioni vigenti in tema di durata in carica degli organi regionali con un rinvio alla legislazione statale (cinque anni).

Confermate sono anche all'articolo 6 le disposizioni relative alle circoscrizioni elettorali (coincidenti con le attuali province) e relative ai criteri di distribuzione dei seggi (n.29) tra le stesse; la distribuzione avverrà infatti in modo proporzionale alla popolazione di ciascuna provincia quale risulta dall'ultimo censimento generale. Si ricorda a questo proposito che il sistema elettorale proposto, come peraltro l'attuale, non consente il c.d. "slittamento" dei seggi da una circoscrizione all'altra, ma garantisce che i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione in base alla popolazione, siano poi effettivamente mantenuti in sede di proclamazione degli eletti.

Gli articoli 7 ed 8 riproducono la normativa vigente in tema procedure per l' indizione delle elezioni e di Uffici centrali circoscrizionali e regionale .

L'articolo 9, con una normativa più rigorosa rispetto a quella in atto, prevede quale condizione per l'ammissibilità delle candidature a Consigliere regionale e a Presidente il non aver ricevuto una sentenza irrevocabile di condanna per un reato punito dalla legge con la pena della reclusione o dell'arresto in via esclusiva e il non aver ricevuto un rinvio a giudizio per uno dei reati predetti; in tale articolo si prevede inoltre che mentre è opzionale per il candidato Consigliere collegarsi con un candidato Presidente della Giunta, per ciascun candidato Presidente della Giunta è obbligatorio collegarsi con almeno quattro candidati alla carica di Consigliere regionale per ciascuna circoscrizione provinciale. Per i candidati a Consigliere e a Presidente della Giunta è infine opzionale il collegamento con partiti o movimenti politici.

L'articolo 10 disciplina le modalità per la presentazione delle candidature a Consigliere regionale presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale. Come si è detto spariscono le liste e al loro posto si ammette la presentazione delle candidature di singoli cittadini, purché siano sottoscritte da almeno 100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nella stessa circoscrizione elettorale provinciale. Si confermano a tale proposito le disposizioni vigenti in tema di sottoscrizioni.

Nell'articolo si prevedono inoltre alcune norme limitative in tema di sottoscrizioni (comma 5) e presentazione delle candidature a Consigliere regionale ( comma 6), tra le quali spicca l'impossibilità di presentarsi contemporaneamente come candidato Consigliere e candidato Presidente della Giunta , pena la cancellazione di entrambi le candidature. Seguono le disposizioni relative alle modalità di presentazione delle candidature, ai documenti e ai certificati da produrre (comma 7).

L'articolo 11 disciplina le modalità per la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta presso l' Ufficio centrale regionale. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione. L'articolo disciplina gli altri requisiti e le altre modalità per la presentazione delle candidature. Tra le novità introdotte negli articoli 10 e 11, vi è la presentazione di un breve curriculum vitae da parte di ciascun candidato, elaborato sulla base di un modulo predisposto dagli uffici regionali competenti, che verrà pubblicato, insieme alla lista dei candidati, in un apposito sito internet a disposizione di chiunque

ne voglia prendere visione ( cfr anche artt. 13, comma 6 e 14, comma 2).

Gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano le procedure di esame da parte degli Uffici elettorali rispettivamente competenti, delle candidature alla carica di Consigliere e di Presidente della Giunta regionale pervenute, nonché dei ricorsi eventualmente presentati. Essi disciplinano anche le modalità di pubblicazione dell'elenco dei candidati, con tutte le informazioni relative ( curriculum, collegamenti con partiti e con candidati Presidenti della Giunta), prevedendo, accanto agli strumenti tradizionali (manifesti), anche forme tecnologicamente più avanzate e di più facile accesso ( pubblicazione su sito internet).

L'articolo 16 disciplina la scheda elettorale, che sarà molto più semplice di quella utilizzata nel sistema vigente. La scheda sarà infatti divisa in due parti uguali: la parte sinistra, dedicata all'elezione del Consiglio regionale, e la parte destra dedicata all'elezione del Presidente della Giunta. In ciascuna delle due parti sarà apposto un rettangolo con una riga in mezzo, nella quale verrà indicato il cognome del candidato prescelto, ovvero il cognome e nome , ove sussistano più candidati con lo stesso cognome. In caso di perfetta omonimia, accanto al cognome e nome, sarà apposta la data di nascita del candidato prescelto. Seguono altre disposizioni ispirate ai principi di massima libertà del voto da parte dell'elettore e di "personalità" del voto attribuito. Si prevede infatti che l'elettore possa esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto per un candidato al Consiglio regionale, o soltanto il voto per un candidato al Consiglio regionale; l'elettore può altresì esprimere il voto per un candidato Consigliere e per un candidato Presidente, anche non collegato al candidato Consigliere votato (voto disgiunto).

Infine ove l'elettore esprima il suo voto soltanto per un candidato Consigliere regionale, il voto non si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente eventualmente collegato al candidato votato (personalità del voto).

Mentre l'articolo 17 disciplina alcuni aspetti procedurali, con l'articolo 18 entriamo nel vivo del meccanismo di attribuzione dei seggi da parte degli Uffici elettorali.

In particolare ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, dopo il riesame delle schede contestate nelle singole sezioni, procede alle seguenti operazioni:

- a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato a Consigliere regionale, intendendo per cifra elettorale individuale la somma dei voti validi espressi a favore del candidato;

- b) forma la graduatoria dei candidati a Consigliere regionale, a seconda delle rispettive cifre individuali, a partire da coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Con questa operazione sono anche individuati i candidati utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione;
- c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun candidato Presidente della Giunta, consistente nella somma dei voti validi espressi a favore di ciascun candidato Presidente della Giunta nella circoscrizione elettorale;
- d) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

A sua volta l'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni predette:

- a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato Presidente della Giunta, sommando le cifre elettorali ottenute da ciascun candidato Presidente nelle singole circoscrizioni;
- b) stabilisce quale candidato Presidente della Giunta abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato;
- c) stabilisce quale candidato Presidente della Giunta abbia ottenuto la seconda cifra elettorale dopo il Presidente proclamato eletto; il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di consigliere regionale tale candidato.

A questo punto l'Ufficio centrale regionale avendo a disposizione i dati elettorali di tutti i candidati a Consigliere regionale nelle singole circoscrizioni, ed in particolare disponendo dell'elenco dei potenziali vincitori, desumibile dalle graduatorie formate in ciascuna circoscrizione, verifica se tra essi ve ne sono almeno 15 collegati con il Presidente della Giunta vincente, ciò al fine di verificare la presenza di una maggioranza in seno all'Assemblea.

Se tale verifica dà esito positivo, l'Ufficio centrale regionale ne dà immediata comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali al fine della proclamazione alla carica di Consigliere regionale dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie predette.

Se la verifica dà invece esito negativo, si aziona un meccanismo che consente di assegnare almeno 15 seggi ai candidati Consiglieri collegati con il Presidente eletto (c.d. premio di

maggioranza). In primo luogo pertanto si individuano i seggi mancanti ai candidati collegati con il Presidente eletto per raggiungere il numero di 15. I seggi mancanti vengono sottratti ai candidati non collegati al Presidente vincente che, pur essendo utilmente collocati nelle graduatorie formate dagli Uffici circoscrizionali, hanno ottenuto il risultato elettorale meno favorevole rispetto agli altri. Per ottenere quest'ultimo dato l'Ufficio centrale regionale deve preliminarmente rendere comparabili i risultati ottenuti dai candidati non collegati al Presidente eletto nelle diverse circoscrizioni (che hanno, come è noto, popolazioni diverse), attraverso la trasformazione delle cifre assolute dei voti ottenuti, in valori percentuali rispetto al totale dei voti validi espressi a favore di tutti i candidati di ciascuna circoscrizione. Fatta questa operazione si individuano i candidati non collegati con il Presidente eletto utilmente collocati nelle graduatorie circoscrizionali, che hanno ottenuto il minore risultato elettorale, in numero corrispondente ai seggi da attribuire quale premio di maggioranza. Questi candidati non potranno essere eletti Consiglieri e cederanno, nella loro circoscrizione, il seggio ai candidati collegati con il Presidente eletto che hanno ottenuto il miglior risultato elettorale dopo quelli aventi già diritto alla proclamazione.

L'Ufficio centrale regionale compiute queste operazioni, le comunicherà agli Uffici centrali circoscrizionali ai fini delle proclamazioni di competenza.

L'articolo 19 stabilisce le modalità per procedere alle surrogazioni dei Consiglieri regionali che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica. La regola fondamentale è che se la cessazione riguarda un Consigliere collegato al Presidente della Giunta eletto, la sostituzione avvenga nei confronti del candidato collegato con lo stesso, che ha ricevuto il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della stessa circoscrizione. Se la cessazione riguarda invece un Consigliere non collegato al Presidente, la sostituzione avvenga nei confronti del candidato non collegato, che ha ricevuto il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della stessa circoscrizione.

Qualora invece si dovesse sostituire il Consigliere candidato Presidente della Giunta che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è prima attribuito alla circoscrizione elettorale cui spetterebbe il trentesimo seggio che era stato a lui riservato, secondo il calcolo previsto dall'articolo 6, comma 2. Nell'ambito di tale circoscrizione il seggio è poi attribuito al

candidato ad esso collegato che ha conseguito il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18. In mancanza di candidati ad esso collegati, il seggio è attribuito al candidato non collegato al Presidente della Giunta in carica che segue immediatamente l'ultimo eletto nella stessa graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18.

L'articolo 20 riproduce la medesima normativa oggi in vigore relativa alla sospensione e supplenza dei Consiglieri nelle ipotesi previste dall'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Anche gli articoli 21 (Convalida degli eletti), 22 (Ricorsi), 23 (Spese) confermano disposizioni vigenti, mentre l'articolo 24 (Disposizioni finali) oltre a prevedere opportune forme di collaborazione con gli organi dello Stato in materia elettorale, abroga la legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27, il cui testo è interamente sostituito dal presente.

L'articolo 25 dispone, infine, l'urgenza della legge, mentre l'allegato A descrive il modello di scheda elettorale.

**I N D I C E****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1** - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

**Art. 2** - Elettorato attivo

**Art. 3** - Elettorato passivo

**Art. 4** - Composizione del Consiglio regionale

**Art. 5** - Durata in carica

**Art. 6** - Circoscrizioni elettorali

**TITOLO II****PROCEDIMENTO ELETTORALE**

**Art. 7** - Indizioni delle elezioni

**Art. 8** - Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

**Art. 9** - Requisiti per la presentazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale e di Presidente della Giunta regionale

**Art. 10** - Presentazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale

**Art. 11** - Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta

**Art. 12** - Esame ed ammissione delle candidature a Consigliere regionale. Ricorsi

**Art. 13** - Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta. Ricorsi

**Allegato A**

Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

**Art. 14** - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle candidature. Manifesto dei candidati e schede per la votazione

**Art. 15** - Norme speciali per gli elettori

**Art. 16** - Scheda elettorale e modalità di votazione

**Art. 17** - Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

**Art. 18** - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

**Art. 19** - Surrogazioni

**Art. 20** - Supplenza

**TITOLO III****CONVALIDA E CONTENZIOSO**

**Art. 21** - Convalida degli eletti

**Art. 22** - Ricorsi

**TITOLO IV****NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 23** - Spese

**Art. 24** - Norme finali e abrogazioni

**Art. 25** - Dichiarazione d'urgenza

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

*(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)*

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito ai candidati che si sono presentati alle elezioni secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato .

4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 2**

*(Elettorato attivo)*

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

#### **Art. 3**

*(Elettorato passivo)*

1. Sono eleggibili alla carica di Consigliere regionale i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni e siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia nella cui circoscrizione elettorale si presentano come candidati.

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni e siano iscritti nelle



liste elettorali di un Comune della regione.

3. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, fino a quando la Regione non avrà provveduto, con propria legge, a determinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta, si applicano le norme su l'ineleggibilità e l'incompatibilità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 4**

*(Composizione del Consiglio regionale)*

1. Il Consiglio regionale è composto da trenta Consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.

2. Ventinove seggi di Consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 6.

3. Un seggio è attribuito al candidato Presidente della Giunta che ha ricevuto la maggiore cifra elettorale ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera b); un altro seggio è attribuito al candidato Presidente della Giunta regionale che ha ricevuto la seconda cifra elettorale, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera c).

#### **Art. 5**

*(Durata in carica)*

1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I Consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.

#### **Art. 6**

*(Circoscrizioni elettorali)*

1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.

2. La ripartizione dei ventinove seggi di cui all'articolo 4, comma 2, tra le circoscrizioni, è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

## **TITOLO II**

### **Procedimento elettorale**

#### **Art. 7**

*(Indizioni delle elezioni)*

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo nel periodo che intercorre dalla seconda domenica precedente alla sesta domenica successiva alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale.

4. Il decreto è comunicato immediatamente:

- a) ai sindaci dei Comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- b) ai presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di provincia della Regione;
- c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
- d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, il direttore del dipartimento della Giunta competente in materia, emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

#### **Art. 8**

*(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)*

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 108/1968.

#### **Art. 9**

*(Requisiti per la presentazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale e di Presidente della Giunta regionale)*

1. Sono ammessi alla presentazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale e di Presidente della Giunta regionale i soggetti che risultino in possesso, rispettivamente, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 e

che:

- a) non abbiano ricevuto una sentenza irrevocabile di condanna per un reato punito dalla legge con la pena della reclusione o dell'arresto in via esclusiva;
- b) non abbiano ricevuto una citazione diretta a giudizio o un decreto che dispone il giudizio per uno dei reati di cui alla lettera a);
- c) non versino nelle condizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ciascuna candidatura a Consigliere regionale può essere collegata ad un solo partito o ad un solo movimento politico organizzato su base provinciale; può altresì essere collegata ad un solo candidato alla carica di Presidente della Giunta.

3. Ciascuna candidatura a Presidente della Giunta regionale può essere collegata a più partiti o movimenti politici organizzati su base regionale; deve essere collegata, a pena d'inammissibilità, ad almeno quattro candidati alla carica di Consigliere regionale per ciascuna circoscrizione provinciale.

4. Le candidature alla carica di Consigliere regionale e di Presidente della Giunta regionale sono presentate secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11.

#### **Art. 10**

*(Presentazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale)*

1. Le candidature alla carica di Consigliere regionale sono presentate in ogni circoscrizione elettorale provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge 108/1968 presso la cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le candidature sono sottoscritte da almeno 100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nella stessa circoscrizione elettorale provinciale.

3. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, l'indicazione del partito o movimento politico e del candidato Presidente a cui il candidato a Consigliere sia eventualmente collegato, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo

14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120. Deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

**4.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nei venti giorni precedenti al termine di presentazione delle candidature, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori aventi diritto la possibilità di sottoscrivere celermente le candidature a Consigliere regionale e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 11, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

**5.** Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura rispettivamente a consigliere regionale e a Presidente della Giunta; lo stesso elettore può sottoscrivere una candidatura a Consigliere regionale e una candidatura a Presidente della Giunta, anche diverso da quello a cui sia eventualmente collegato il candidato Consigliere prescelto.

**6.** E' consentito, a pena d'inammissibilità, presentare la candidatura a Consigliere regionale in una sola circoscrizione elettorale, e precisamente in quella nella quale è compreso il comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato. Non è consentito presentare la propria candidatura a Consigliere regionale e a Presidente della Giunta regionale. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei candidati, invia le candidature stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, cancella le candidature a Consigliere regionale non conformi a quanto previsto dal presente comma, e trasmette le proprie determinazioni agli Uffici centrali circoscrizionali.

**7.** Alle candidature sono allegati:

- a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione provinciale. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere le esplicite dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9; essa può altresì contenere le dichiarazioni:

- 1) di eventuale collegamento con un partito o un movimento politico organizzato su base provinciale; in tale caso accanto alla candidatura potrà essere apposto il nome o la sigla del partito o un movimento politico;
  - 2) di eventuale collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta;
- c) un breve curriculum vitae redatto sulla base di un modulo predisposto dagli uffici regionali ai sensi del comma 5 dell'articolo 7;
- d) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della provincia;
- e) il certificato di nascita del candidato o idonea documentazione sostitutiva;
- f) nell' ipotesi di cui al numero 1) della lettera b), la dichiarazione di accettazione del collegamento sottoscritta dal rappresentante legale provinciale del partito o movimento politico con firma autenticata a norma del comma 3 ;
- g) nell' ipotesi di cui al numero 2) della lettera b), la dichiarazione di accettazione del collegamento sottoscritta dal candidato Presidente della Giunta regionale con firma autenticata a norma del comma 3.

**8.** L'Ufficio centrale circoscrizionale in mancanza delle dichiarazioni di accettazione provviste dei requisiti di cui alle lettere e) e f) del comma 7, non ammette i collegamenti indicati dal candidato.

**9.** La presentazione della candidatura, unitamente alle sottoscrizioni di cui al comma 2 e alla documentazione di cui al comma 7, è effettuata dal candidato stesso nei termini previsti al comma 1.

**10.** All'atto della presentazione il candidato può nominare due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

**Art. 11***(Presentazione della candidatura  
a Presidente della Giunta)*

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 108/1968, entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, ed è sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione non inferiore a 1.000.

2. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il nome e cognome, luogo e data di nascita del candidato Presidente della Giunta, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.

3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 5. Ai fini dell'ammissibilità della candidatura si applica altresì quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, secondo periodo.

4. Alla candidatura sono allegati:

- a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 10, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura può contenere la dichiarazione di eventuale collegamento con partiti o movimenti politici organizzati su base regionale. Essa deve in ogni caso contenere l'esplicita dichiarazione:
  - 1) di collegamento, a pena d'inammissibilità, con almeno quattro candidati a Consigliere regionale per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dagli stessi candidati a consigliere regionale;
  - 2) essere nelle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9;
- c) un breve curriculum vitae redatto sulla base di un modulo predisposto dagli uffici regionali ai sensi del comma 5 dell'articolo 7;
- d) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della regione;

- e) il certificato di nascita del candidato o idonea documentazione sostitutiva;
- f) nell' ipotesi di cui al numero 1) della lettera b), dichiarazione di accettazione del collegamento da parte dei quattro candidati a Consigliere regionale di ciascuna circoscrizione provinciale, con firma autenticata a norma del comma 3 dell'articolo 10, a pena d'inammissibilità;
- g) nell' ipotesi di collegamento con partiti o movimenti politici, dichiarazione di accettazione del collegamento sottoscritta dai rappresentanti legali regionali dei partiti o movimenti politici stessi, con firma autenticata a norma del comma 3 dell'articolo 10; in mancanza non è ammesso il collegamento.

5. La presentazione della candidatura a presidente della Giunta regionale, unitamente alle sottoscrizioni di cui ai commi 2 e 3 e alla documentazione di cui al comma 4, è effettuata dal candidato stesso nei termini previsti al comma 1.

6. All'atto della presentazione della candidatura il candidato può nominare due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale .

### **Art. 12**

#### *(Esame ed ammissione delle candidature a Consigliere regionale. Ricorsi)*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature a Consigliere regionale:

- a) verifica se le candidature siano state presentate nei termini, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, e dispone l'eliminazione delle candidature che non corrispondano a tali condizioni;
- b) dispone l'eliminazione dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 10, comma 7, lettera b);
- c) dispone l'eliminazione dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza dei provvedimenti penali indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 ;
- d) dispone l'eliminazione dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della provincia;

e) dispone l'eliminazione dei candidati che risultino collegati con più di un partito o movimento politico o con più di un candidato Presidente della Giunta regionale.

2. Ciascun candidato, anche attraverso i propri delegati, può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i candidati o i loro delegati, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai candidati o ai loro delegati e all'Ufficio centrale regionale.

5. Contro le decisioni di eliminazione di candidati, gli interessati, anche attraverso i propri delegati, possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

### **Art. 13**

*(Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta. Ricorsi)*

1. L'Ufficio centrale regionale, il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta:

- a) verifica se le candidature sono conformi a quanto previsto dall'articolo 11 e dispone l'eliminazione delle candidature che non rispondano a tali disposizioni;
- b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza dei provvedimenti penali indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 ;
- c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni o per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- d) elimina i candidati che non siano collegati con almeno quattro candidati a Consigliere regio-



nale in ciascuna circoscrizione provinciale;  
e) elimina i candidati che abbiano presentato la propria candidatura anche alla carica di Consigliere regionale in una delle circoscrizioni elettorali provinciali.

2. I candidati o i loro delegati possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i candidati o i loro delegati ed ammettere nuovi documenti, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai candidati o loro delegati ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

4. Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dal candidato o dai suoi delegati, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'ufficio decide nel giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai candidati o loro delegati ed agli uffici centrali circoscrizionali.

5. Decorsi i termini di cui al comma 4, l'Ufficio centrale regionale forma l'elenco in ordine alfabetico dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, assegnando un numero progressivo a fianco di ciascun cognome e nome e apponendo il nome o le sigle dei partiti o movimenti politici con i quali sia stato realizzato il collegamento.

6. L'elenco formato ai sensi del comma 5 è trasmesso agli Uffici centrali circoscrizionali ed è pubblicato, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato, in un apposito sito internet a cura dell'Ufficio centrale regionale.

#### **Art. 14**

*(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle candidature. Manifesto dei candidati e schede per la votazione)*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale attende il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 5, e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale; attende inoltre il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami di cui all'articolo 13, comma 4. Immediatamente dopo compie le seguenti operazioni:

a) raggruppa i candidati a Consigliere regionale per ordine alfabetico, assegnando un numero progressivo a fianco del cognome e nome,

apponendo a fianco l'eventuale nome o sigla del partito o movimento politico e il nome e cognome del candidato Presidente con il quale si è effettuato il collegamento;

b) comunica ai candidati o ai loro delegati le definitive determinazioni adottate.

2. L'elenco dei candidati ammessi alla competizione elettorale, formato secondo quanto previsto alla lettera a) del comma 1, riarticolato sia per partito o movimento politico, che per candidato Presidente della Giunta con cui si è realizzato il collegamento, unitamente al curriculum vitae di ciascuno di essi, è pubblicato in un apposito sito internet a cura dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

3. Per la stampa dei manifesti dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della legge 108/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le schede sono realizzate con le modalità di cui all'articolo 16 e all'allegato A alla presente legge.

#### **Art. 15**

*(Norme speciali per gli elettori)*

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 10 del d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299.

#### **Art. 16**

*(Scheda elettorale e modalità di votazione)*

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca sulla parte sinistra, dedicata all'elezione del Consiglio regionale, un apposito rettangolo con una riga in mezzo, nella quale deve essere indicato il cognome del candidato alla carica di Consigliere regionale prescelto, ovvero il cognome e nome del candi-

dato , ove sussistano più candidati con lo stesso cognome. In caso di perfetta omonimia, accanto al cognome e nome, deve essere apposta la data di nascita del candidato prescelto.

**3.** La scheda reca nella parte destra, dedicata all'elezione del Presidente della Giunta regionale, un apposito rettangolo con una riga in mezzo, nella quale deve essere indicato il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale . Si applicano le altre disposizioni indicate al comma 2.

**4.** Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

**5.** L'elettore può esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto per un candidato al Consiglio regionale, o soltanto il voto per un candidato al Consiglio regionale; l'elettore può altresì esprimere il voto per un candidato Consigliere e per un candidato Presidente, anche non collegato al candidato Consigliere votato.

**6.** Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per un candidato Consigliere regionale, il voto non si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente eventualmente collegato al candidato.

#### **Art. 17**

*(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)*

**1.** I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

**2.** Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

**3.** Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

#### **Art. 18**

*(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)*

**1.** L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e

reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

**2.** Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 7.

**3.** Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato a Consigliere regionale. La cifra elettorale individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti validi espressi, nelle singole sezioni della circoscrizione, a favore del candidato, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b);
- b) forma la graduatoria dei candidati a Consigliere regionale, a seconda delle rispettive cifre individuali, a partire da coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, individuando i candidati utilmente collocati nella stessa, avuto riguardo al numero di seggi assegnati a ciascuna circoscrizione. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età;
- c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun candidato Presidente della Giunta. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti validi espressi, nelle singole sezioni della circoscrizione, a favore di ciascun candidato Presidente della Giunta, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b);
- d) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

**4.** L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascun candidato Presidente della Giunta, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essi attribuite ai sensi del comma 3, lettera c);

- b) stabilisce quale candidato Presidente della Giunta abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato;
- c) stabilisce quale candidato Presidente della Giunta abbia ottenuto la seconda cifra elettorale; il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di consigliere regionale tale candidato;
- d) verifica se tra i candidati Consiglieri regionali, che risultano utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), ne risultano almeno 15 collegati al Presidente della Giunta vincente;
- e) se la verifica di cui alla lettera d) dà esito positivo, ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali al fine della proclamazione alla carica di Consigliere regionale dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), in numero corrispondente ai seggi spettanti a ciascuna circoscrizione;
- f) se la verifica di cui alla lettera d) dà esito negativo al fine dell'assegnazione di n. 15 seggi ai candidati consiglieri collegati al Presidente vincente, compie le seguenti operazioni:
  - 1) individua i candidati collegati al Presidente vincente già utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), aventi comunque diritto alla proclamazione;
  - 2) individua conseguentemente il numero dei seggi mancanti al raggiungimento di n. 15 spettanti ai candidati Consiglieri collegati al Presidente della Giunta vincente;
  - 3) moltiplica per cento i voti riportati da ciascun candidato Consigliere non collegato al Presidente vincente, utilmente collocato nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), al fine dell'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, e divide i risultati così ottenuti per il totale dei voti validi espressi nelle rispettive circoscrizioni elettorali a favore dei candidati Consiglieri. A seguito di questa operazione sono individuati i valori percentuali dei risultati elettorali di ciascun candidato Consigliere non collegato al Presidente vincente, in rapporto all'insieme dei voti validi espressi in ciascuna circoscrizione elettorale a favore dei candidati Consiglieri regionali;
  - 4) forma una graduatoria decrescente dei valori percentuali di cui al numero 3) della

- lettera f) e individua i candidati collocati nella stessa che hanno riportato i valori percentuali inferiori, in numero corrispondente al numero dei seggi di cui al numero 2) della lettera f);
- 5) individua le circoscrizioni elettorali nelle quali si dovrà disporre l'assegnazione del numero di seggi di cui al numero 2) della lettera f), in coincidenza con quelle di appartenenza dei candidati di cui al numero 4) della lettera f);
- g) dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali delle operazioni compiute ai sensi delle lettere b) e c); comunica altresì al fine della proclamazione dei Consiglieri regionali aventi diritto da parte degli Uffici centrali circoscrizionali, le operazioni compiute ai sensi delle lettere d), e) ed f) indicando in quest'ultimo caso i candidati collegati al Presidente vincente di cui al numero 1) della lettera f), quelli non collegati al Presidente vincente collocati nei primi quattordici posti della graduatoria di cui al numero 4) della lettera f) e i seggi da assegnare ai candidati collegati al Presidente vincente ai sensi del numero 5) della lettera f).

**5.** Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 4, procede alla proclamazione alla carica di Consigliere regionale dei candidati aventi diritto. In particolare ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui al numero 5) della lettera f) del comma 4, proclama eletti consiglieri regionali i candidati collegati con il Presidente vincente che hanno ottenuto, dopo quelli da proclamare ai sensi del numero 1) della lettera f) del comma 4, la maggiore cifra individuale nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3.

**6.** Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è trasmesso alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale.

**7.** Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consi-

glio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

**Art. 19**  
*(Surrogazioni)*

1. Ove rimanga vacante , per qualsiasi causa, un seggio di Consigliere regionale collegato al Presidente della Giunta, lo stesso è attribuito al candidato collegato al Presidente stesso che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della stessa circoscrizione . Ove rimanga vacante , per qualsiasi causa, un seggio di consigliere regionale non collegato al Presidente della Giunta , lo stesso è attribuito al candidato non collegato al Presidente stesso che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della stessa circoscrizione.

2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire per qualsiasi causa il Consigliere candidato Presidente della Giunta che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è attribuito alla circoscrizione elettorale a cui spetterebbe un ulteriore seggio rispetto a quelli già attribuiti ai sensi del comma 2 dell'art. 6, effettuando il relativo calcolo sulla base della normativa predetta e considerando di dover ripartire trenta seggi. In tale circoscrizione il seggio aggiunto è attribuito al candidato collegato al candidato Presidente che ha conseguito la seconda cifra elettorale che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della stessa circoscrizione. In mancanza di candidati ad esso collegati, il seggio è attribuito al candidato non collegato al Presidente della Giunta in carica che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della stessa circoscrizione.

**Art. 20**  
*(Supplenza)*

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 19.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 19.

### **TITOLO III**

#### **Convalida e contenzioso**

##### **Art. 21**

*(Convalida degli eletti)*

1. Al Consiglio regionale è riservata, secondo le norme del suo regolamento interno, la convalida della elezione dei propri componenti compreso il Presidente della Giunta.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

##### **Art. 22**

*(Ricorsi)*

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 108/1968.

### **TITOLO IV**

#### **Norme finali e transitorie**

##### **Art. 23**

*(Spese)*

1. Per le spese relative alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni previste dalla legge 108/1968 e dalla successiva legislazione statale vigente in materia.

2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai candidati si



osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della normativa statale vigente.

**Art. 24**

*(Norme finali e abrogazioni)*

1. Il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge.

2. E' abrogata la legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27.

**Art. 25**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Allegato A**  
**Modello della scheda di votazione per**  
**l'elezione del Consiglio regionale e del**  
**Presidente della Giunta regionale**

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in due parti uguali.

La prima e la seconda parte contengono lo spazio necessario per riprodurre, in ciascuna, un rettangolo con al centro una riga destinata all'espressione del voto per il candidato alla carica di Consigliere regionale ( a sinistra) e di Presidente della Giunta (a destra). Al di sopra del rettangolo di sinistra sarà apposta la dicitura "Elezione del Consiglio regionale"; al di sopra del rettangolo di destra sarà apposta la dicitura "Elezione del Presidente della Giunta regionale".

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, in modo equidistante tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda aperta suddivisa in due parti) devono essere di centimetri 20 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.